

# UNIVERSITÀ DI PISA

IL RETTORE

Prof. Paolo M. Mancarella



## IL RETTORE

- VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'articolo 6, comma 1, "Autonomia delle Università";
- VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", quale risultante dalle successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il 3 novembre 1999 n. 509";
- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO lo Statuto dell'Università di Pisa, emanato con D.R. Prot. n. 2711 del 27 febbraio 2012, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA l'emergenza epidemiologica della malattia Covid-19 causata dal Coronavirus SARS-Cov\_2 sul territorio nazionale e le disposizioni nazionali e regionali, succedutesi nel tempo, finalizzate a favorire il contenimento del contagio e tutelare la salute pubblica;
- VISTI in particolare, con riguardo alle procedure concorsuali, l'art. 87, comma 5, del D.L. n. 18/2020, come convertito dalla Legge n. 27/2020, che ha sospeso per sessanta giorni le procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, cui ha fatto seguito il D.L. n. 33/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020, in particolare il Capo XII – Accelerazione concorsi;
- VISTI i provvedimenti adottati per la gestione in sicurezza delle attività dell'Ateneo nelle cosiddette Fasi 1 e 2 dell'emergenza epidemiologica, in particolare il D.R. n. 557/2020 del 26 marzo 2020, con il quale sono dettate disposizioni attuative del sopracitato D.L. n. 18/2020, efficaci fino al 16 maggio 2020, o al diverso termine di sospensione delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego eventualmente fissato con successivi provvedimenti;
- VISTI il D.R. 723/2020 del 19 maggio 2020 e il D.R. n. 725/2020 del 19 maggio 2020, successivamente modificato con D.R. n. 927/2020 del 1° luglio 2020, con cui, per le procedure di chiamata dei professori e di assunzione dei ricercatori a tempo determinato, è stata introdotta una disciplina temporanea, per lo svolgimento, a distanza, con modalità telematica, delle prove orali;
- VISTI il Protocollo di sicurezza anti-contagio sulle misure di contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro nell'Università di Pisa nella Fase 2, adottato con D.R. n. 657/2020 del 3 maggio 2020 e aggiornato con D.R. n. 972/2020 del 10 luglio 2020, e il Protocollo di sicurezza anti-contagio sulle misure di contenimento della diffusione del Covid-19 per la realizzazione e gestione delle procedure di concorso pubblico "in presenza", emanato con D.R. n. 1011/2020 del 21 luglio 2020;
- VISTA l'ordinanza della Regione Toscana n. 70 del 2 luglio 2020, con cui sono state emanate misure di contenimento e gestione epidemiologica da Covid-19 relative, tra l'altro, allo svolgimento dei concorsi pubblici, con relativo Allegato 1 contenente "Linee guida relative alle misure

di prevenzione e riduzione del rischio di contagi da adottare per lo svolgimento dei concorsi pubblici”;

VISTO il D.R. n. 1025/2020 del 23 luglio 2020, con il quale, in osservanza delle disposizioni e dei Protocolli sopra richiamati, è stato consentita e regolata la possibilità dello svolgimento “in presenza” delle prove scritte, orali, didattiche e pratiche relative alle procedure concorsuali dell’Ateneo;

CONSIDERATO che, in considerazione dell’attuale situazione epidemiologica nel Paese, tenuto anche conto della proroga delle misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione dello stato di emergenza, disposta con D.L. n. 83/2020, si rende necessario ampliare la possibilità, per le commissioni di concorso, di riunirsi anche in modalità mista, limitatamente alle sedute per l’espletamento di attività diverse dallo svolgimento delle prove scritte, orali, didattiche e pratiche;

## DECRETA

### Articolo 1

1. Le procedure di concorsi, selezioni e valutazioni comparative pubbliche dell’Ateneo che prevedono prove scritte, orali, didattiche e pratiche si svolgono “in presenza”, nel rispetto del Protocollo di sicurezza anti-contagio “sulle misure di contenimento della diffusione del Covid-19 per la realizzazione e gestione delle procedure di concorso pubblico in presenza”.

2. Tenuto conto di quanto previsto dal Protocollo anti-contagio di cui al comma 1 circa la necessità di contingentare l’accesso al pubblico nelle sedi di svolgimento delle prove orali “in presenza”, al fine di garantire la pubblicità delle stesse, nei bandi e avvisi è sancito l’obbligo per la commissione di assicurare la possibilità di assistervi attraverso collegamento streaming.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, per l’assunzione dei ricercatori a tempo determinato e per le procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia nelle quali è prevista una prova didattica, le prove e le sedute da tenersi con l’intervento dei candidati si svolgono alla presenza di almeno un membro della commissione. Gli altri membri possono essere “in presenza” o collegati da remoto, nel rispetto degli artt. 2, 3 e 4 del Regolamento di cui all’art. 2.

### Articolo 2

1. Le commissioni giudicatrici delle procedure di concorso, selezione e valutazione comparativa che non prevedono prove scritte, orali, didattiche e pratiche si riuniscono nel rispetto degli artt. 2, 3 e 4 del “Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica”, emanato con D.R. n. 26133 del 6 marzo 2020, e successive modifiche, in modo da assicurare il collegamento simultaneo di tutti i membri.

### Articolo 3

1. Le riunioni delle commissioni giudicatrici di cui agli articoli precedenti per l’espletamento di attività diverse dallo svolgimento delle prove scritte, orali, didattiche e pratiche, possono svolgersi,

oltre che “in presenza”, in tutto o in parte, da remoto, sempre nel rispetto degli artt. 2, 3 e 4 del richiamato Regolamento.

2. Nel caso di riunione “in presenza” con collegamento da remoto di uno o più membri della commissione:

a) nella convocazione deve essere specificato che la seduta si svolge “in presenza”, con possibilità di collegamento da remoto di uno o più componenti della commissione, indicando l’eventuale modalità operativa di partecipazione;

b) nel verbale devono essere riportati i nominativi dei componenti presenti e di quelli collegati da remoto e le modalità di collegamento di questi ultimi.

3. In deroga ai commi precedenti, le commissioni giudicatrici delle procedure di cui agli artt. 18 e 24 l. 240/2010 per la chiamata di professori ordinari e associati che non prevedono prove didattiche si riuniscono unicamente in modalità a distanza.

#### Articolo 4

1. Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano alle procedure già avviate di selezione di personale tecnico-amministrativo e a quelle i cui bandi o avvisi sono pubblicati successivamente all’entrata in vigore del presente decreto.

2. I bandi e gli avvisi di cui al comma 1 devono prevedere la clausola per cui, ove l’evoluzione della situazione epidemiologica nel Paese, in ragione di un’estensione dei contagi, non consenta lo svolgimento in sicurezza delle prove “in presenza”, saranno ripristinate, con decreto rettorale, le misure già adottate nella fase di emergenza con D.R. n. 557/2020 del 26.3.2020, private di efficacia in forza del presente provvedimento.

3. È fatta salva la possibilità prevista nel bando di concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato dell’a.a. 2020-2021 di svolgere a distanza le prove orali di ammissione.

4. Con l’entrata in vigore del D.R. n. 1025/2020 ha cessato di avere efficacia l’art. 19 del D.R. n. 506/2020 del 10 marzo 2020. Limitatamente alle procedure di cui al comma 1, hanno cessato inoltre di avere efficacia il D.R. n. 557/2020 del 26 marzo 2020, l’art. 14 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 della Legge 240/2010 e l’art. 17 del Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge 240/2010.

5. Il presente decreto entra in vigore alla data di pubblicazione del presente decreto nell’Albo Ufficiale Informatico ed è inoltre reso disponibile sul sito web di Ateneo.

6. Il presente decreto sostituisce integralmente il decreto rettorale n. 1025/2020 del 23 luglio 2020.

IL RETTORE  
prof. Paolo M. Mancarella\*

*\* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*